

Congedo straordinario retribuito, l'INPS aggiorna la platea dei parenti che possono usufruirne

La sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 07-12-2018 estende il diritto al congedo ai figli del disabile che al momento della presentazione della domanda non sono conviventi con lo stesso.

La concessione del **congedo straordinario per l'assistenza a familiari con disabilità grave**, introdotto dall'art. 42, c. 5 del D.Lgs. 151/01, è subordinata al **rispetto di un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto** al beneficio che, partendo dal coniuge, digrada fino ai parenti e affini di terzo grado. Oltre al rispetto di questa gerarchia, l'altro elemento imprescindibile per ottenere il beneficio è quello della **convivenza con il parente disabile**. La sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma "nella parte in cui **non include** nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, **il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri**, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in viaprioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge".

Sulla base di quanto sopra esposto, il **figlio che al momento della presentazione della domanda ancora non conviva** con il genitore in situazione di disabilità grave **deve essere incluso tra i soggetti legittimati** a godere del congedo.

In questo numero:

INCA: Congedo straordinario retribuito, aggiornata la platea dei parenti che possono usufruirne ,

INAIL: Open Data andamento infortuni e m.p. nel primo bimestre 2019,

INCA: istanze telematiche per la "Quantificazione" e la "Simulazione" del TFS e TFR,

INCA: Indennità di malattia, una sentenza favorevole in tema di prescrizione in caso di fallimento del datore di lavoro,

INPS: attestazioni fiscali degli oneri da riscatto sul portale pagamenti,

INPS: estratto conto dipendenti pubblici - la guida,

INPS: 114.000 pensioni liquidate nel primo trimestre 2019,

INPS: ANF e assegno di maternità concessi dai Comuni - rivalutazione anno 2019

Immigrazione.

La titolarità del familiare convivente a per poter fruire del congedo straordinario per l'assistenza a parenti con disabilità grave, viene ampliata dall'INPS per l'ennesima volta con il recepimento del pronunciamento della Consulta n. 232/18

Tale soggetto, tuttavia, **potrà fruire del beneficio in parola solo in caso "di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti" di tutti gli altri familiari legittimati** a richiedere il beneficio, secondo l'ordine di priorità previsto dalla legge e purché la convivenza instaurata successivamente sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

In base a questa novità, **l'elenco aggiornato in ordine di priorità dei soggetti legittimati** a fruire del congedo è il seguente:

1	Coniuge o Unito civile	
2	Genitori anche adottivi	In mancanza o decesso del familiare al p.1
3	Figli conviventi	In mancanza o decesso del familiare ai p.1-2
4	Fratelli conviventi	In mancanza o decesso dei familiari ai p.1-2-3
5	Parente o affine entro il 3° grado	In mancanza o decesso dei familiari ai p.1-2-3-4
6	Figlio/a non ancora convivente, ma che instauri la convivenza successivamente	In mancanza o decesso dei familiari ai p.1-2-3-4-5

INAIL: Open Data andamento infortuni e m.p. nel primo bimestre 2019

Nella sezione **"Open data"** del sito INAIL sono disponibili i dati analitici delle **denunce di infortunio – nel complesso e con esito mortale – e di malattia professionale presentate all'Istituto entro il mese di febbraio**. Gli open data pubblicati sono provvisori e l'analisi dei dati richiede cautela. Il confronto effettuato su un singolo bimestre, inoltre, potrebbe rivelarsi poco attendibile rispetto al trend che si delinea nei prossimi mesi.

DENUNCE DI INFORTUNIO: Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail entro lo scorso mese di febbraio sono state 100.290, **in aumento di oltre quattromila casi (+4,3%)** rispetto alle 96.121 del primo bimestre del 2018. I dati rilevati al 28 febbraio di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un **incremento** sia dei **casi avvenuti in occasione di lavoro**, passati da 83.789 a 86.110 (+2,8%), sia di **quelli in itinere**, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro, che hanno fatto registrare un incremento pari al 15,0%, da 12.332 a 14.180. A febbraio 2019 il **numero degli infortuni sul lavoro denunciati è aumentato del 2,6%** nella gestione Industria e servizi (dai 72.344 casi del 2018 ai 74.252 del 2019), del **7,4% in Agricoltura** (da 4.321 a 4.640) e del **10,0% nel Conto Stato** (da 19.456 a 21.398). L'analisi a livello territoriale evidenzia un **aumento delle denunce di infortunio in tutte le ripartizioni geografiche:** Nord-Ovest (+4,9%), Nord-Est (+5,2%), Centro (+4,6%), Sud (+1,0%) e Isole (+4,1%).

CASI MORTALI: Le denunce di infortunio sul lavoro con **esito mortale** presentate all'Istituto entro il mese di febbraio sono state **121, quattro in meno rispetto alle 125 denunce del primo bimestre 2018 (-3,2%)**. A livello

nazionale, i dati rilevati al 28 febbraio di ciascun anno evidenziano per il primo bimestre del 2019 un **decremento di poche unità rispetto allo stesso periodo del 2018** sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, che sono passati da 83 a 82, sia di quelli occorsi in itinere (da 42 a 39). La flessione ha coinvolto la gestione Industria e servizi (da 114 a 109 denunce) e il Conto Stato (da 2 a 1), mentre in Agricoltura si è registrato un aumento di due casi (da 9 a 11).

DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE: Le denunce di malattia professionale protocollate dall'Inail nel primo bimestre del 2019 **sono state 9.937, una in più rispetto a gennaio-febbraio 2018**.

Le patologie denunciate sono **aumentate solo in Agricoltura** (da 1.829 a 1.875, +2,5%), a differenza della gestione Industria e servizi, passata da 7.966 a 7.947 casi (-0,2%), e del Conto Stato, che presenta un calo del 18,4% (da 141 a 115).

INCA: istanze telematiche per la "Quantificazione" e la "Simulazione" del TFS e TFR

Sono stati invece implementati nell'applicativo INPS - Patronati due nuovi servizi così descritti:

- **"TFR: richiesta quantificazione per i dipendenti pubblici e Dichiarazione beneficiari/eredi per il TFR"**
- **"TFS: simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS"**.

Le novità di questi servizi sono descritte rispettivamente nei messaggi [INPS n. 1036](#) e [n. 1038](#) del 13/03/2019. Per quanto riguarda il TFS: **"si rammenta che la funzione di "Quantificazione" ha per oggetto la certificazione del calcolo del TFS maturato alla data di cessazione dal servizio allo scopo di consentire la cessione, in parte o in tutto, dell'importo del TFS ad un cessionario.**

Il calcolo fornito dalla funzione di **"Simulazione"**, invece, è puramente indicativo, **non ha alcun valore di certificazione** e non costituisce per l'Istituto alcun impegno ai fini dell'erogazione di una eventuale prestazione". Per quanto riguarda il TFR, oltre alla **funzione di quantificazione** del TFR ai fini della cessione (identica a quella sopra descritta) è prevista anche la possibilità di inoltrare **domanda di "Dichiarazione dei beneficiari/eredi in caso di decesso"**. Nella compilazione di entrambe le istanze, quindi, il richiedente viene informato sia che la domanda è finalizzata solamente a ottenere una "certificazione dell'ammontare del mio TFR / TFS allo scopo di stipulare un contratto di cessione avente ad oggetto una parte o l'intero trattamento suddetto" sia del fatto che "tale certificazione è valida 15 gg" entro i quali stipulare il contratto precedentemente descritto. La **domanda entro il 30 aprile esclusivamente in modalità telematica**. E' richiesta la DSU-Isee e il pin di accesso al sito INPS.

INCA: Indennità di malattia, una sentenza favorevole in tema di prescrizione in caso di fallimento del datore di lavoro

Con sentenza di primo grado dello scorso 08 aprile, l'**INCA di Varese** ha ottenuto un significativo riconoscimento in materia di **valutazione dei termini prescrizionali in caso di fallimento del datore di lavoro**. Il caso riguardava un lavoratore che, in seguito al fallimento del proprio datore di lavoro, aveva **richiesto l'ammissione al passivo** dei propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro, tra cui **€ 2.577,70 per indennità di malattia**. Alcuni mesi dopo, il curatore fallimentare comunicava all'assistito che il **Giudice Delegato aveva escluso dallo stato passivo la predetta somma**, per indennità di malattia, in quanto **il pagamento della medesima era ritenuto a carico dell'INPS**.

A questo punto, la collaborazione tra UVL e INCA ha fatto sì che l'assistito **presentasse domanda** all'INPS per il pagamento diretto dell'indennità di malattia per il periodo indicato in ricorso **entro l'anno dalla declaratoria di fallimento del datore di lavoro**.

La **domanda veniva però rigettata**, e anche il successivo ricorso amministrativo. INPS riteneva **il diritto all'indennità prescritto essendo trascorso più di un anno dall'evento morboso**.

Avverso tale interpretazione restrittiva, si è presentato **ricorso giudiziario**, ritenendo che nel caso di specie **il termine di prescrizione dovesse decorrere da quando il lavoratore era stato informato che la prestazione era da richiedersi con pagamento diretto INPS**, e quindi dalla data di fallimento del datore di lavoro.

Il giudice nelle motivazioni della sentenza, contraddicendo la tesi INPS, ha statuito: *"mentre nei confronti del datore di lavoro, il termine prescrizionale decorre dalla cessazione del periodo di malattia, nei confronti dell'INPS, il termine breve di un anno può iniziare a decorrere solo dalla data di pubblicazione della sentenza di fallimento del datore di lavoro, che rappresenta l'elemento cardine in base al quale l'avente diritto può avanzare istanza all'Istituto"*.

Non sappiamo ancora se INPS appellerà la decisione del giudice, ma intanto abbiamo ritenuto importante fornirvi questi elementi come utile strumento di tutela dei diritti dei nostri assistiti.

Sottolineiamo come nel caso in oggetto la domanda sia stata presentata solo sei giorni prima che trascorresse l'anno dalla dichiarazione di fallimento: **è quindi indispensabile che gli UVL vengano informati di questa casistica e, nei casi in cui si prospetti, lavorino di concerto con l' INCA**.

INPS: attestazioni fiscali degli oneri da riscatto sul portale pagamenti

L'INPS ha emanato il [msg. n. 1490 dell'11-04-2019](#), con il quale comunica che le **attestazioni fiscali** dei **versamenti** effettuati nel **2018** per gli **oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita**, sono visualizzabili e stampabili nel portale dei pagamenti del sito, accedendo con codice fiscale e numero di pratica oppure con PIN. Le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al **Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS)** e al **Fondo Pensioni Sportivi Professionisti (FPSP)** ex ENPALS, che non dovessero essere disponibili, potranno essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica

polospecialisticopals.roma@inps.it. Sul portale dei pagamenti **non sono presenti** le **attestazioni fiscali** relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli **enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP**, mentre è possibile la visualizzazione dei versamenti effettuati direttamente dagli iscritti. Gli interessati potranno, in ogni caso, richiedere alle **strutture territoriali** dell'Istituto la stampa delle attestazioni e, ove riscontrino discordanze tra importi attestati e importi versati, la rettifica del documento.

INPS: estratto conto dipendenti pubblici - la guida

L'INPS informa che è disponibile **online** la [guida](#) sull'**Estratto conto dei dipendenti pubblici**.

E' il documento che riporta i **dati relativi a stati di servizio, gli eventuali periodi riconosciuti con provvedimento di riscatto, ricongiunzione o computo**, gli eventuali altri periodi riconosciuti con contribuzione figurativa e le retribuzioni utili a fini pensionistici successive al 31 dicembre 1992, con esclusione di ogni riferimento ai periodi utili ai fini del trattamento di fine servizio. Per consultare l'estratto conto è possibile seguire le indicazioni della guida e accedere in pochi semplici passaggi al servizio telematico dedicato. In questo modo, il dipendente pubblico potrà effettuare tutti gli approfondimenti e le verifiche necessarie, proponendo, in caso di errori o inesattezze, una **Richiesta di variazione della posizione assicurativa (RVPA)**. Nella guida sono illustrate, inoltre, **le modalità con cui effettuare la RVPA** e gli strumenti di cui il datore di lavoro può avvalersi per modificare le posizioni assicurative dei propri dipendenti.

INPS: 114.000 pensioni liquidate nel primo trimestre 2019

Con un [comunicato stampa](#) dai **contenuti piuttosto polemici ed autoreferenti**, l'INPS dà conto dell'attività relativa alla **liquidazione delle pensioni nel 1° trimestre 2019**. L'Istituto smentisce le illazioni apparse su diversi organi di stampa circa una **presunta precedenza assegnata alle domande di "Quota 100"** e conferma l'impegno a 360° nella liquidazione di tutte le tipologie di pratiche di pensione; si fregia anzi d'aver organizzato le proprie lavorazioni in modo da **rispondere tempestivamente all'esigenza di applicare le disposizioni legislative**. Al lettore lasciamo ogni considerazione di merito.

INPS: ANF e assegno di maternità concessi dai Comuni - rivalutazione anno 2019

L'INPS ha emanato la [circ. n. 51 dell'11-04-2019](#), con la quale comunica gli importi delle prestazioni sociali dell'**assegno per il nucleo familiare** e dell'**assegno di maternità concessi dai Comuni** e dei limiti di reddito validi per l'anno 2019.

Assegno per il nucleo familiare: L'importo dell'assegno da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2019 è pari, nella misura intera, a euro 144,42 mensili. Il limite Isee per accedere all'assegno è pari a 8.745,26.

Assegno di maternità: L'importo, spettante nella misura intera, è pari a euro 346,39 per cinque mensilità e quindi a complessivi euro 1.731,95. Limite Isee per accedere all'assegno è pari a euro 17.330,01.

Decreto flussi 2019

Le modalità per l'invio delle domande

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2019 il **D.P.C.M. del 12 marzo 2019** con cui vengono **fissate le quote dei lavoratori stranieri che per l'anno 2019 possono fare ingresso in Italia per lavorare**, prevalentemente per motivi di lavoro stagionale. Come nel 2018 il decreto fissa una **quota massima di ingressi pari a 30.850 unità**, 18.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale. Le restanti 12.850 unità sono invece, come ogni anno, in piccola parte riservate all'ingresso di lavoratori appartenenti a determinate categorie (lavoratori di origine italiana, lavoratori autonomi, lavoratori che hanno seguito all'estero corsi di formazione ex art. 23 T.U. Immigrazione) e, per la restante parte, riservate alle conversioni. **L'inoltro da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l'assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell'intera procedura.** Le domande potranno essere presentate:

- Dalle ore 9,00 del **16 aprile 2019 per l'assunzione di lavoratori non stagionali e per le conversioni;**
- Dalle ore 9,00 del **24 aprile 2019 per l'assunzione di lavoratori stagionali.**

Secondo quanto indicato nella circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Interno, a partire dalle ore 9,00 **dell'11 aprile è disponibile l'applicativo per la precompilazione** dei moduli di domanda all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it>. Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, è fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che può fornire raggugli tecnici ed è raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "Help Desk", sull'home page dell'applicativo, disponibile per tutti gli utenti registrati. Da quest'anno **prerequisito necessario per l'inoltro telematico delle domande** sul sito <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it> è il **possesso di un'identità SPID**, come illustrato con [Circolare del Ministero dell'Interno n. 3738 del 4 dicembre 2018](#).

Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rinvia alla [circolare](#) congiunta del Ministero dell'Interno e del Lavoro del 9.04.2019 e alle **"risposte alle domande più frequenti"** pubblicate sul sito "integrazione migranti"(fonte: Integrazione migranti").

Regione Lombardia

Fondo sostegno alla locazione

La [sentenza](#) della Corte d'Appello di Milano 25.3.19 chiude una vicenda, avviata nel 2015, che riguarda la delibera di Giunta della Regione Lombardia n. 3495/2015 relativa al **fondo di sostegno alla locazione** previsto dall'art. 11 L. 431/98. Il ricorso era stato proposto da ASGI e APN con riferimento alla **discriminazione collettiva** nonché da una cittadina salvadoregna che, **pur essendo nelle condizioni di bisogno previste dalla norma** (ISEE inferiore a euro 7000) si era vista **respingere la domanda** del contributo alla locazione **per carenza di due requisiti** previsti dalla delibera a carico dei soli stranieri: a) **esercizio di una regolare attività lavorativa**, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o autonomo; b) **residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni in Lombardia**. Il secondo requisito era in effetti previsto dalla legge (art. 11 L. 431/98 come modificato dal DL 112/98) e dunque la Corte ha sospeso il giudizio sollevando questione di costituzionalità. La Corte, con sentenza 166/2018 ha **dichiarato l'incostituzionalità della norma ritenendo del tutto irragionevole che un contributo riservato alle famiglie in condizioni di povertà fosse condizionato a uno dei due requisiti di cui sopra**, essendo entrambi assolutamente sproporzionati rispetto alle finalità perseguite dalla legge. Il Giudizio è quindi ripreso avanti la Corte d'Appello cui spettava l'esame del primo requisito, che aveva la sua fonte esclusivamente nell'atto amministrativo. Secondo la Regione il requisito aveva il suo fondamento nella analogia con quanto previsto dall'art. 40, comma 6 TU immigrazione. Tale previsione – come correttamente rileva la Corte – riguarda l'accesso agli alloggi pubblici e non il contributo in esame, che è solo una prestazione monetaria collegata a un contratto di locazione e finalizzata ad evitare la perdita dell'alloggio; in quanto prestazione monetaria estranea all'art. 40 c. 6, essa soggiace quindi sia al principio generale di cui all'art.2, c. 2 TU, sia all'art. 41 TU che garantisce **parità di trattamento a tutti gli stranieri titolari di permesso di almeno un anno**, non essendo pertanto consentito alla PA aggiungere, a carico dei soli stranieri, requisiti non previsti dalla legge. Per tale parte **la Corte ha dunque ritenuto che l'atto amministrativo istitutivo del fondo andasse disapplicato**. Ha quindi **ordinato alla Regione Lombardia** (e al Comune di Milano quale soggetto incaricato della distribuzione dei fondi) **di riaprire i bandi eliminando i requisiti discriminatori** erogando comunque alla singola ricorrente, che aveva già proposto domanda, la prestazione richiesta in misura di euro 1100,00 (fonte ASGI).



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)